



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

IL PROCURATORE GENERALE

Premesso che

- l'art. 83 comma 6 del d.l. 18/2020 aveva previsto che

"Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie ... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone";

- con l'art. 3 comma 1 lett. i) del d.l. 28/2020 era stato disposto che le parole "30 giugno 2020" contenute nell'art. 83 citato dovessero ritenersi sostituite dalle parole "31 luglio 2020";

- con la legge di conversione del d.l. 28/2020 citato è stato previsto che all'art. 3, comma 1,

"dopo la lettera b) è inserita la seguente: <<b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020",

ed è stata contestualmente soppressa la lett. i), con conseguente ripristino della scadenza prevista nella formulazione originaria dell'art. 83 del d.l. 18/2020;

Ritenuto che per effetto della recente disposizione abbia perso efficacia dalla data odierna il decreto n. 238/2020 [all. 1] a firma congiunta degli scriventi e contenente

la regolamentazione dell'accesso del pubblico agli edifici di questa "cittadella giudiziaria", che non potrà essere più sottoposto a limitazioni ma soltanto regolamentato con la previsione dell'obbligo di sottoscrivere, da parte del pubblico [con esclusione di Magistrati, Avvocati, Personale Amministrativo, Forze di Polizia e Giornalisti] che intenda accedere agli edifici della "cittadella" apposita dichiarazione di cui all'allegato modello [all. 2], contenente indicazioni sullo stato di salute e su altri connessi dati rilevanti per la protezione dei rischi da contagio da COVID 19;

Considerato che continuano a essere vigenti ed efficaci sino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica tutte le disposizioni per il contenimento del contagio, come il DPCM del 26 aprile 2020 e l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia del 13 giugno 2020, che, tra l'altro, prevedono l'obbligo del distanziamento sociale, disciplinano l'uso delle mascherine e prevedono il controllo della temperatura corporea, pure regolamentato dal protocollo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali;

Ritenuto, pertanto, che tali misure, adottate con decreto n. 237/2020 [all. 3], debbano essere interamente confermate;

Sentiti per le vie brevi e per le parti di rispettiva pertinenza e competenza il Presidente del Tribunale di Palermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, la Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza, il Dirigente amministrativo della Corte di Appello, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e il Comandante del Reparto Servizi Magistratura dei Carabinieri;

DECRETANO

- **il decreto n. 238/2020** ha perso efficacia dalla data odierna e deve conseguentemente ritenersi revocato con esclusione della parte che prevede che chiunque [a eccezione di Magistrati, Avvocati, Personale Amministrativo, Forze di Polizia e Giornalisti] intenda accedere agli uffici della cittadella, oltre a rispettare le altre prescrizioni sulle misure di protezione relative all'emergenza sanitaria, sia previste dalla normativa

vigente, sia disposte da questi Uffici, dovrà esibire un documento di identità ai Carabinieri in servizio ai varchi di accesso destinati al pubblico e sottoscrivere apposito modulo che sarà reso disponibile dai Carabinieri medesimi;

- **il decreto n. 237/2020** è interamente confermato.

DISPONGO

che il presente decreto

- sia pubblicato sul sito della Corte di Appello;
- sia affisso in corrispondenza degli ingressi di tutti gli edifici della *"cittadella giudiziaria"*;
- sia comunicato all'Autorità sanitaria regionale, al Prefetto di Palermo, a tutti i Dirigenti degli Uffici giudiziari della sede e del distretto; a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, ai Questori di Palermo, di Agrigento e di Trapani, ai Comandanti provinciali dei Carabinieri di Palermo, di Agrigento e di Trapani, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Palermo, di Agrigento e di Trapani.

Palermo, 1 luglio 2020

Il Procuratore Generale

Roberto Scarpinato

Il Presidente della Corte

Matteo Frasca

Decreto n° 238 /2020

**CORTE DI APPELLO DI PALERMO****IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO****IL PROCURATORE GENERALE**

Premesso che con decreto n. 160/2020 a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, in relazione alla emergenza da COVID 19, erano state adottate misure limitative dell'accesso del pubblico in questi uffici giudiziari sulla base della disciplina, all'epoca vigente, contenuta nel d.l. 11/2020;

visto l'art. 83 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, che tra le misure funzionali al contrasto dell'emergenza epidemiologica predetta per il periodo decorrente dal 12 maggio 2020 prevede *"la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti"*;

rilevato che negli edifici che fanno parte della *"cittadella giudiziaria"* insistono promiscuamente uffici giudiziari diversi di talché le misure limitative dell'accesso al pubblico, per poter essere realmente efficaci, devono investire tutte le strutture di cui si compone la *"cittadella"* [Sede principale, Palazzo ex EAS e Nuovo Complesso di via Pagano];

considerato che persiste l'assoluta necessità di mantenere l'efficacia delle misure limitative in vigore e sopra richiamate, per effetto delle quali gli accessi da parte del pubblico fino a oggi sono stati in numero irrisorio;

sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che non hanno fatto pervenire osservazioni;

sentiti, per le parti di rispettiva pertinenza e competenza, il Presidente del Tribunale di Palermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Dirigente amministrativo della Corte di Appello, che non hanno fatto pervenire osservazioni;

sentito il Comandante del Reparto Servizi Magistratura dei Carabinieri;

DECRETANO

L'accesso al pubblico agli edifici in cui si trovano gli Uffici della "cittadella giudiziaria" è consentito solo per lo svolgimento delle attività urgenti, ossia quelle connesse con la partecipazione personale all'attività giudiziaria, nonché quelle altre indispensabili e indifferibili che impongano o consentano la partecipazione personale e che non possano essere compiute mediante comunicazione telematica o telefonica.

A tale fine coloro che intendono accedere agli edifici dovranno compilare e sottoscrivere apposito modulo che sarà reso disponibile dai Carabinieri in servizio ai varchi di accesso destinati al pubblico, nonché rispettare le altre prescrizioni relative alla misure di protezione relative all'emergenza sanitaria, sia previste dalla normativa vigente, sia disposte da questi Uffici.

Per consentire il controllo, sia contestuale sia successivo, nel modulo dovrà essere anche indicata la specifica necessità di accesso e il richiedente dovrà esibire un documento di identità ai Carabinieri, i quali alla fine dell'orario di accesso di ciascuna giornata provvederanno a depositare i moduli nella segreteria del Dirigente degli Uffici interessati.

DISPONGO

che il presente decreto

- sia pubblicato sul sito della Corte di Appello;
- sia affisso in corrispondenza degli ingressi di tutti gli edifici della "cittadella giudiziaria";
- sia comunicato all'Autorità sanitaria regionale, al Prefetto di Palermo, a tutti i Dirigenti degli Uffici giudiziari della sede e del distretto; a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, ai Questori di Palermo, di Agrigento e di Trapani, ai Comandanti provinciali dei Carabinieri di Palermo, di Agrigento e di Trapani, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Palermo, di Agrigento e di Trapani.

Palermo, 4 maggio 2020

Il Procuratore Generale
Roberto Scarpinato

Il Presidente della Corte
Matteo Gracica

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a
_____, residente in _____,
via _____, identificato/a a mezzo
_____ nr. _____,
utenza telefonica _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus COVID-19;
- di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, temperatura corporea superiore a 37,5°.

Palermo,

Il/La dichiarante

Decreto n°234 /2020



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

IL PROCURATORE GENERALE

Premesso che nei luoghi di lavoro vanno attuate tutte le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori presenti nel contesto lavorativo e che l'obbligo di sicurezza include sia i rischi "endogeni", che originano dalla stessa organizzazione all'interno della quale il prestatore è inserito, sia i rischi "esogeni", già presenti nell'ambiente sociale o nel territorio, ma che possono prevedibilmente riprodursi o/e aggravarsi nel perimetro dell'organizzazione;

ritenuto, pertanto, che debbano essere predisposte idonee misure per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 negli Uffici di questa Cittadella giudiziaria [Sede principale, Palazzo ex EAS e Nuovo Complesso di via Pagano];

visto l'art. 2 D.L. n. 19/2020 che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle misure di contenimento della diffusione del COVID 19 indicate all'art.1;

visto l'art.1 lett. b del d.p.c.m. 26 aprile 2020 che impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre [superiore a 37,5°] di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e che, all'art. 3, comma 2, fa obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

visto l'art. 1, n. 7 lett. d), d.p.c.m. 11 marzo 2020 che raccomanda l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dalle OO.SS., su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, "il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e che tale protocollo, come integrato dal successivo del 24 aprile 2020, prevede, al par. 2:

"Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione ... saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h e i)";

precisato che il successivo par. 3 estende ai visitatori "*.. tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2*";

considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali e che deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy (GDPR);

ritenuto, pertanto, che chiunque, compresi magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell'ordine, intenda accedere agli uffici di questa "Cittadella Giudiziaria" come sopra specificata, oltre ad indossare mascherine di protezione, dovrà preventivamente sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea che sarà effettuato dai Militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio in tutti gli accessi mediante termometro laser con l'osservanza delle modalità che seguono:

a) nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse superare i 37,5° i Militari procederanno alla identificazione e alla annotazione dei relativi dati e della temperatura

rilevata solo ove il soggetto interessato rappresenti la necessità di documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso agli uffici;

b) la dovuta informativa sul trattamento dei dati personali [con specifico riferimento alla finalità del trattamento (prevenzione dal contagio da COVID-19) e alla relativa base normativa (protocolli anti-contagio ai sensi del dl n. 19/2020, dd.pp.cc.mm. 14/3/2020 e del 26/4/2020)] sarà assicurata con la consegna di copia del presente provvedimento ai soggetti cui dovesse essere inibito l'accesso;

c) i dati così acquisiti potranno essere utilizzati per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, la loro eventuale conservazione, affidata al Responsabile della Sicurezza, è temporalmente limitata al termine dello stato d'emergenza e con assoluto divieto di diffonderli a terzi diversi dall'Autorità sanitaria che ne faccia richiesta per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19;

d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della predetta soglia di temperatura corporea dovranno essere assicurate modalità idonee a garantire la riservatezza e la dignità dei soggetti interessati, lavoratori o terzi;

e) le stesse garanzie dovranno essere adottate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi con i quali abbia avuto contatti.

Vista l'intesa raggiunta con il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo sulla procedura di rilevamento della temperatura mediante termometri laser, sulle modalità della eventuale identificazione e registrazione e sulla consegna dei dati al Responsabile della Sicurezza;

sentiti il Presidente del Tribunale di Palermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, il Comandante del Reparto Servizi di Magistratura del Carabinieri;

DISPONGONO

Dal 4 maggio 2020 l'accesso, agli Uffici di questa Cittadella giudiziaria come sopra intesa, è subordinato, oltre che all'uso della mascherina di protezione, al rilevamento della temperatura corporea con termometro laser a cura dei Carabinieri in servizio di vigilanza in tutti gli ingressi degli edifici.

Sarà interdetto l'accesso a chiunque, a seguito di tale accertamento, dovesse risultare con temperatura corporea superiore a 37,5°.

I dati così acquisiti, compresa l'annotazione delle generalità, saranno registrati solo se dovesse essere necessario al soggetto interessato documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso e saranno custoditi, per sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Palermo, 4 maggio 2020

Il Procuratore Generale

Roberto Scarpinato

Il Presidente della Corte

Matteo Frasca